



# REGOLAMENTO FEDERALE ARBITRALE





# REGOLAMENTO ARBITRALE FEDERALE

## INDICE

1. NORME GENERALI
  2. AMMISSIONE
  3. INCOMPATIBILITÀ ED ECCEZIONI
  4. COMPETENZE
  5. COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA (CNUG)
  6. COORDINATORE REGIONALE UFFICIALI DI GARA (CRUG)
  7. LIVELLI E MODALITÀ DI INQUADRAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA
  8. RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA
  9. DIRETTORE DI GARA
  10. MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
  11. GARA
  12. OPERAZIONI DI PESO
  13. GARE INTERNAZIONALI
  14. AGGIORNAMENTO
  15. CESSAZIONE E RIAMMISSIONE NEI QUADRI FEDERALI
  16. RICONOSCIMENTI FEDERALI
- .....

## 1. NORME GENERALI

- a) Gli Ufficiali di gara (UUdg) costituiscono una classe di tesserati alla Federazione Italiana Pesistica (FIPE), a cui è demandata la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e a far rispettare tutte le norme contemplate nei vari Regolamenti Tecnici in vigore;
- b) L'Udg assicura il regolare svolgimento della gara, applicando e non interpretando le norme dei Regolamenti;
- c) L'attività degli UUdg è coordinata dalla Commissione Nazionale Ufficiali Gara (CNUG), in collaborazione con i Coordinatori Regionali Ufficiali Gara (CRUG).

## 2. AMMISSIONE

La qualifica di Ufficiale di gara si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami disposti dalla FIPE.

Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) Età compresa tra il 18° ed il 65° anno;
- b) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene comportanti l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
- c) Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- d) Non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;
- e) Idoneità fisica allo svolgimento della funzione.

## 3. INCOMPATIBILITÀ

- a) La qualifica di Ufficiale di gara Regionale, Nazionale ed Internazionale è incompatibile con quella di Insegnante Tecnico, con quella di Atleta e con qualsiasi altra carica federale e sociale.

## 4. COMPETENZE

Le competenze degli UUdg, sono quelle previste dal Regolamento Tecnico e dalle Norme dell'IWF, dallo Statuto FIPE, dal Regolamento Organico FIPE, dalle disposizioni annuali delle Attività Agonistiche Federali e dai vari Regolamenti Tecnici Sportivi delle discipline sportive gestite dalla Federazione.

Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dal polemizzare con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali. Gli Ufficiali di gara hanno l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale ogni infrazione disciplinare da chiunque commessa durante lo svolgimento delle manifestazioni.

## 5. COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIALI DI GARA (CNUG)

- 1) La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara è nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale ed è composta di un Coordinatore e di un numero massimo di quattro membri scelti preferibilmente tra gli Ufficiali di Gara di categoria Internazionale o comunque tra personalità del settore di comprovata esperienza tecnico/regolamentare e che abbiano sempre dimostrato massima dedizione ed imparzialità;
- 2) La CNUG è convocata dal Coordinatore della Commissione per il tramite della Segreteria federale.

## REGOLAMENTO ARBITRALE FEDERALE

- 3) La Commissione svolge di norma le proprie funzioni utilizzando gli strumenti comunicativi telefonici/informatici o approfittando di eventi (Gare, Corsi, etc.) nei quali siano già a disposizione anche per altre funzioni;
- 4) **I compiti della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara sono:**
- a) proporre entro il mese di settembre di ogni anno al Presidente della Federazione, per la successiva approvazione del Consiglio Federale:
    - 1) i programmi dei Corsi Federali di qualificazione e aggiornamento, le procedure di svolgimento degli Esami per la promozione alle qualifiche superiori degli Ufficiali di Gara e le eventuali modifiche al Regolamento Arbitrale Federale;
    - 2) nominare i Docenti dei Corsi e dei Commissari d'Esami;
    - 3) nominare gli Ufficiali di Gara selezionati tra quelli Internazionali, che dovranno svolgere, in ambito nazionale, le funzioni assegnate alla Giuria dai Regolamenti Tecnici Internazionali;
    - 4) nominare gli Ufficiali di Gara idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica internazionale.
    - 5) proporre al Presidente della Federazione i nominativi degli Ufficiali di Gara da candidare per le manifestazioni Internazionali che saranno poi, di volta in volta, selezionati dai competenti organismi internazionali (IWF, EWF, altri).
    - 6) designare gli Ufficiali di Gara per le manifestazioni nazionali, interregionali per le fasi di qualificazione regionale ai Campionati Italiani di Classe e i Campionati Assoluti;
    - 7) compilare annualmente, sulla base dei rapporti ricevuti, la graduatoria di merito degli Ufficiali di gara;
    - 8) curare l'aggiornamento del Regolamento Arbitrale, in base alle eventuali modifiche disposte dalla Federazione Internazionale;
    - 9) proporre per l'approvazione del Consiglio Federale, le norme arbitrali delle specialità non Olimpiche in collaborazione con la competente Commissione Nazionale delle Discipline Non Olimpiche;
    - 10) predisporre, alla fine di ogni anno, un database sull'attività svolta dagli Ufficiali di Gara in campo regionale, nazionale ed internazionale;
  - b) svolgere ogni altro compito che le venga affidato dal Consiglio Federale o direttamente dal Presidente Federale.
  - c) Nell'attuazione dei suoi compiti la CNUG, nei singoli specifici settori di competenza può avvalersi della collaborazione tecnica di tutte le altre Componenti tecnico/organizzative federali con particolare riferimento alla Scuola Nazionale, alla Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici ed Attività Giovanile, alla Commissione Nazionale delle Discipline non Olimpiche ed alla Commissione Nazionale delle Attività Paralimpiche.

### 6. COORDINATORE REGIONALE UFFICIALI DI GARA (CRUG)

- 1) Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara è nominato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente/Delegato Regionale. Egli può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
  - 2) Il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara non può essere nominato tra i componenti eletti del Consiglio Regionale e deve essere in possesso della qualifica di Ufficiale di gara nazionale, Internazionale o Benemerito.
  - 3) E' l'Udg che in sede regionale, oltre i compiti stabiliti dai Regolamenti federali, in occasione delle gare di qualificazione regionale o interregionale, nella propria Regione di competenza e per le quali non sia stato convocato un Udg federale, avrà il compito di coordinare e di vigilare su tutte le operazioni relative alla gara (peso, atleti, verbalizzazioni, svolgimento delle gare e altro). Il compito del Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara, insieme al Direttore regionale delle gare (generalmente il Delegato o Presidente regionale), è quello di garante della FIPE in Regione del regolare svolgimento della gara.
- 4) **I compiti del Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara sono:**
- a) attuare, in ambito regionale, le disposizioni della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara;
  - b) **proporre al Presidente o Delegato del Comitato Regionale per l'approvazione del Consiglio Regionale:**
    - I. il calendario dei Corsi Regionali di aggiornamento;
    - II. il calendario dei Corsi e degli Esami regionali per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di gara regionale;
    - III. designare gli Ufficiali di gara per le gare di competenza territoriale;
    - IV. proporre alla Commissione Nazionale Ufficiali di gara, per il tramite della Segreteria Federale, i nominativi degli Ufficiali di gara regionali idonei a sostenere gli Esami per la promozione alla qualifica nazionale;

## REGOLAMENTO ARBITRALE FEDERALE

- V. inviare alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara e al Comitato Regionale una relazione annuale sul lavoro svolto da ciascun UdG della Regione (scheda personale);
- VI. svolgere ogni altro compito che gli venga affidato dal Consiglio Regionale.

### 7. LIVELLI E MODALITA' DI INQUADRAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

Ai sensi del Regolamento Organico Federale **gli Ufficiali di Gara sono classificati nei seguenti Livelli di Inquadramento:**

- a) Ufficiali di gara regionali;
  - b) Ufficiali di gara nazionali;
  - c) Ufficiali di gara internazionali di 1<sup>a</sup> categoria e di 2<sup>a</sup> categoria.
- a) Ufficiale di gara regionale.** La qualifica di Ufficiale di gara regionale si acquisisce partecipando ai Corsi regionali organizzati, autonomamente, dai Comitati regionali FIPE, o anche in collaborazione con altri Comitati regionali limitrofi, in base a quanto stabilito dal regolamento per i Corsi regionali per l'acquisizione della qualifica di Ufficiale di gara regionale di Pesistica.
- L'Ufficiale di gara regionale può officiare in tutte le gare organizzate dai propri Comitati regionali anche a livello interregionale, comprese quelle di qualificazione ai Campionati Italiani di classe e assoluti, Coppe Italia e Campionati italiani Master con Classifica nazionale d'Ufficio, purché sia presente e/o uffici in sede di gara un Ufficiale di gara di qualifica nazionale appositamente convocato dalla Federazione o, in sostituzione, il Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara della Regione.
- b) Ufficiale di gara nazionale.** Gli Ufficiali di gara regionali che abbiano maturato un'anzianità di ruolo minima di almeno 3 (tre) anni nell'inquadramento di Ufficiale di gara regionale, che abbiano frequentato regolarmente gli ultimi tre Corsi di aggiornamento annuali e che abbiano risolto le eventuali incompatibilità previste dallo Statuto Federale (Art. 16, Statuto FIPE), possono, su propria specifica richiesta e previo nulla osta del competente Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara, partecipare all'esame, che si svolgerà in sede regionale. I candidati dovranno dimostrare la loro competenza sostenendo un esame scritto, consistente in un Questionario di esame di 100 (cento) domande, il cui superamento prevede il superamento del punteggio con almeno il 90% di risposte esatte e di un colloquio con la Commissione d'esame avente lo scopo di verificarne la preparazione. La Commissione d'esame sarà composta dal Presidente o Delegato regionale, dal Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara e da un Membro della CNUG o delegato Federale.
- c) Ufficiale di gara internazionale (di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> categoria).** Gli Ufficiali di gara nazionali che abbiano acquisito l'anzianità minima di almeno 5 (cinque) anni nella qualifica di Ufficiale di gara nazionale e che abbiano arbitrato almeno 15 (quindici) gare tra nazionali, di qualificazione in regione e altre comprese nel calendario Federale, possono partecipare, su propria specifica richiesta, al Bando nazionale per il passaggio ad Ufficiale di gara internazionale di 2<sup>a</sup> categoria. Gli Ufficiali di gara internazionali di 2<sup>a</sup> categoria che abbiano acquisito l'anzianità minima di almeno 2 (anni) anni e che abbiano arbitrato almeno 3 (tre) gare internazionali possono partecipare, su propria specifica richiesta, al Bando nazionale per il passaggio ad Ufficiale di gara internazionale di 1<sup>a</sup> categoria. In entrambi i casi la FIPE non ha alcuna competenza nell'ambito dell'esame teorico-pratico che i candidati dovranno sostenere. Gli Ufficiali di gara internazionali officiano in gare internazionali secondo le norme previste dai Regolamenti Internazionali riconosciuti dal IWF.

### 8. RUOLI DEGLI UFFICIALI DI GARA

**Nel corso delle gare federali, gli UUDg possono svolgere, di volta in volta, su indicazione della CNUG o dei loro rappresentanti in gara (Coordinatori), i seguenti ruoli:**

- UdG Coordinatore degli Ufficiali di gara: è l'UdG, generalmente membro della CNUG, incaricato di coordinare, supportare e coadiuvare tutti gli altri UUDg impegnati nella competizione. Egli svolge l'importante funzione di collegamento tra le figure operative della competizione (Direttore di gara, UUDg impegnati in competizione, addetti ai computer e strumenti elettronici di gestione gara, ect.);
- **UdG alla pedana:** è l'UdG inquadrato in diversi livelli di qualifica (regionale; nazionale; internazionale di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria; Benemerito), incaricato di valutare e/o giudicare l'esercizio tecnico di gara eseguito dall'Atleta;
- **UdG Speaker:** è l'UdG che, per particolari attitudini personali, è incaricato di dare tutte le comunicazioni ufficiali derivanti dai Regolamenti Tecnici per lo svolgimento della gara, e/o quelle che gli siano suggerite dal Coordinatore di gara o dal Direttore di gara. La funzione di Speaker può, inoltre, coincidere con quella di cronometrista;
- **UdG Cronometrista:** è l'UdG addetto al cronometro, con compito di far rispettare i tempi assegnati come previsto dai Regolamenti Tecnici. Egli opera a stretto contatto con lo Speaker;



## REGOLAMENTO ARBITRALE FEDERALE

- **Udg Controllore Tecnico:** è l'Udg incaricato di controllare che l'Atleta rispetti le procedure e le norme previste nei Regolamenti Tecnici (abbigliamento, accessori tecnici, etc.), sia nell'area di gara, sia in quella di riscaldamento;
- **Udg ai passaggi:** è l'Udg incaricato della registrazione - cartacea e/o informatizzata - delle operazioni legate alla scelta dei carichi nelle alzate di gara, assicurandosi che le procedure siano eseguite secondo le norme previste nei Regolamenti Tecnici;
- **Udg alle operazioni di peso:** è l'Udg incaricato di eseguire le operazioni di verifica dell'identità dell'Atleta, di registrazione del suo peso personale e della redazione dei verbali del peso. Può collaborare alla stesura dei gruppi di gara insieme al Direttore e al Coordinatore di gara;
- **Udg-alla gestione informatica:** è l'Udg che, per accertate competenze informatiche, è incaricato di utilizzare il programma informatico per la gestione di gara in ambito regionale;
- **Udg componente della Giuria:** è l'Udg di comprovata capacità tecnica che compone la Giuria, nelle gare ove essa sia prevista. Egli, insieme ai colleghi, hanno il compito di controllare l'operato degli Ufficiali di gara, con facoltà di modificarne i giudizi come previsto dal Regolamento Tecnico Internazionale;

### 9. DIRETTORE DI GARA

E' nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale tra le personalità di comprovata esperienza in materia. Ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle gare svolgendo le funzioni di supervisione e di coordinamento tra le varie figure presenti in gara. Adempie al proprio compito in stretta collaborazione con la Giuria e il Coordinatore (in caso di loro designazione).

#### Il Direttore di gara svolge i seguenti compiti:

- a) Sovrintende all'assegnazione degli incarichi in gara degli Ufficiali di gara;
- b) Scandisce i tempi della gara;
- c) Verifica gli elenchi degli Atleti e, se necessario, li suddivide in gruppi in funzione dei Totali verificati (Totali di partenza dichiarati durante la verifica finale delle iscrizioni);
- d) Sovrintende al sorteggio dei numeri di gara;
- e) Supervisiona l'ordine di sollevamento in base alla sequenza di gara, compreso il funzionamento del Sistema per la Direzione di gara e l'emissione di tutti i documenti di gara ufficiali della FIPE;
- f) Controlla la registrazione dei nuovi record stabiliti nel corso dell'evento;
- g) Controlla e fa rispettare il TCRR 6.6.5. (Regola dei 15\20kg);
- h) Verifica e firma il Protocollo di gara finale;
- i) Ha il potere, se non presente la Giuria, di ammonire un Atleta o un Dirigente della squadra che si rendesse responsabile di cattiva condotta all'interno dell'area di gara. In particolare, nel caso in cui tale comportamento, che può riguardare azioni o parole, possa costituire una minaccia per qualsiasi Ufficiale di gara o per il personale della FIPE, nell'adempimento dei propri doveri;
- j) Propone entro il mese di settembre di ogni anno i protocolli organizzativi ufficiali del cerimoniale per la pubblicazione nel Programma dell'Attività Agonistica Federale;
- k) Sovrintende alle operazioni del cerimoniale, individuando in sede di gara le personalità, le eventuali autorità e le tempistiche per lo svolgimento delle premiazioni in accordo con i Coordinatori degli UdG e gli Organizzatori;
- l) Gestisce in accordo con gli Organizzatori l'accoglienza delle eventuali Autorità presenti in sede di gara;
- m) Coordina in collaborazione con gli Organizzatori tutti gli aspetti non competitivi delle gare (esibizioni, feste, concorsi, etc.);
- n) Valuta l'eventualità di concedere premi in aggiunta a quelli previsti nelle Norme Federali se proposti dagli Organizzatori;
- o) Coordina in sede di gara i rapporti con i media;
- p) Svolge le funzioni di rappresentante del Presidente Federale in caso di sua assenza o qualora non ne venga designato uno appositamente.

### 10. MODALITA' DI CONVOCAZIONE

#### Le convocazioni degli UUdg per le gare federali competono:

- a) Per le gare di rilevanza nazionale ed internazionale, alla Segreteria federale su designazione della CNUG;
- b) Per le gare di rilevanza regionale o interregionale, al Comitato regionale organizzatore su designazione del competente Coordinatore Regionale Ufficiali di Gara;
- c) Le convocazioni devono considerarsi ufficiali se ricevute per mezzo posta ordinaria, per e-mail o per sms e all'eventuale rinuncia verbale alla convocazione, deve far seguito una comunicazione scritta e motivata. Le rinunce e/o le indisponibilità nel corso dell'anno non dovranno superare il numero di (2) due.

## REGOLAMENTO ARBITRALE FEDERALE

### Ricevuta la convocazione ad una gara, l'Udg ha l'obbligo di:

- a) Confermare, il più presto possibile, alla Segreteria federale o al Comitato regionale la sua presenza o la sua rinuncia, al fine di consentire, nel caso ultimo, la sostituzione;
- b) Accertarsi che nella convocazione siano contenute tutte le informazioni relative al programma orario della gara e delle operazioni di peso e le necessarie informazioni logistiche;
- c) La CNUG e i CRUG, ciascuno per la propria specifica competenza, possono sospendere per l'anno in corso le convocazioni dell'Udg negligente;
- d) L'Udg deve sempre portare con sé il Tesserino federale attestante il regolare tesseramento per l'anno in corso.

### 11. GARA

#### Modalità e comportamento:

- a) Tutti gli UUDg convocati sono tenuti a indossare la divisa federale, presentandosi in sede di gara al Coordinatore degli UUDg, almeno un'ora (1) prima dell'inizio della competizione;
- b) Il Coordinatore di gara, organizza una riunione tecnica per affidare i ruoli a ciascun Udg e/o per illustrare le particolari esigenze della gara;
- c) Tutti gli UUDg presenti procedono alle operazioni di controllo e verifica delle attrezzature sportive e tecnologiche dell'area di gara e di riscaldamento; eventuali irregolarità devono essere immediatamente segnalate al Coordinatore degli UUDg che ne informerà il Direttore di gara e il Responsabile dell'organizzazione;
- d) In deroga al programma orario stabilito, l'inizio della gara può essere modificato su decisione del Direttore di gara che opererà avendo riguardo del parere del Coordinatore degli Udg e del Responsabile dell'organizzazione, previa acquisizione di consenso, documentato e sottoscritto, da parte della maggioranza dei rappresentanti delle Società sportive partecipanti alla manifestazione;
- e) L'Udg che si dovesse trovare in una situazione di conflitto d'interessi nello svolgimento dell'attività arbitrale ha il dovere di informare il Coordinatore degli Udg che provvederà in merito;
- f) Durante la gara, i rapporti tra gli UUDg e tutti i presenti, devono essere improntati al massimo Fair-Play;
- g) All'Udg è fatto divieto assoluto di entrare in controversia con chiunque, circa eventuali contestazioni al proprio operato. Nel caso di contestazioni, sarà compito dell'Udg stesso informare il Direttore di gara e il Coordinatore, i quali si prodigheranno per ricomporre la controversia e verbalizzare l'accaduto;
- h) L'Udg non può abbandonare la sede di gara prima della fine della gara, premiazioni comprese. Eventuali allontanamenti dalla sede di gara devono essere autorizzati dal Direttore di gara, sentito il Coordinatore degli UUDg e solo per comprovate e giustificate motivazioni.

### 12. OPERAZIONI DI PESO

#### Modalità e comportamento:

- a) Le operazioni di peso si svolgono, nel rispetto dei Regolamenti Tecnici, secondo le indicazioni contenute nel Programma dell'Attività Agonistica Federale dell'anno in corso e delle successive Comunicazioni federali;
- b) In deroga al programma orario prestabilito, le operazioni di peso possono avere luogo con orari diversi rispetto a quanto programmato, ciò su decisione del Direttore di gara che opererà avendo riguardo del parere del Coordinatore degli UUDg e del Responsabile dell'organizzazione, previa acquisizione di consenso sottoscritto da parte di tutti i rappresentanti delle Società partecipanti;
- c) Previa acquisizione di consenso, documentato e sottoscritto, da parte della maggioranza dei rappresentanti delle Società sportive partecipanti alla manifestazione;
- d) Per gravi e comprovati motivi il Direttore di gara può autorizzare, in via eccezionale, il prolungamento delle operazioni di peso. In questo caso la partecipazione degli Atleti alla gara è da considerarsi comunque Sub-Judice e l'omologazione del risultato è subordinata alla ratifica del Consiglio federale;
- e) In sala peso devono essere presenti almeno due UUDg aventi, uno il compito di verifica dei documenti dell'Atleta (*documento personale con validità in corso attestante l'identità dell'Atleta, Tessera FIPE o modulo di Tesseramento per l'anno in corso (S/3), con allegato ricevuta del versamento*), l'altro, incaricato di procedere all'operazione del peso degli Atleti;
- f) E' compito degli UUDg designati alle operazioni di peso, consentire l'accesso alla sala preposta esclusivamente all'Atleta o alla squadra che si deve pesare, e al loro Tecnico o Accompagnatore;
- g) Non possono essere pesati Atleti che siano stati squalificati, che non siano identificabili a mezzo di idoneo documento, che non abbiano diritto alla partecipazione alla gara in quanto non iscritti dove previsto, o che si presentino oltre l'orario programmato. Eventuali deroghe al Regolamento a causa di motivi eccezionali sono di esclusiva pertinenza del Direttore di gara, sentito il parere del Coordinatore degli UUDg;



## REGOLAMENTO ARBITRALE FEDERALE

- h) Trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di peso, gli UUDg designati devono esporre all'esterno della sala, un modulo nel quale i rappresentanti delle Società sportive possano iscriversi secondo un ordine di precedenza;
- i) Terminate le operazioni di peso, gli UUDg devono firmare i verbali di peso, che solo dopo possono essere resi pubblici. Nessuno è autorizzato a divulgare, prima della fine di tali operazioni, il peso personale e le alzate di partenza degli Atleti già pesati;
- j) Dopo tali operazioni gli UUDg designati possono procedere a comporre il tabellone di gara con gli eventuali accorpamenti di categorie previsti dal Programma dell'Attività Agonistica Federale per l'anno in corso.

### 13. GARE INTERNAZIONALI

- a) Gli UUDg convocati per le gare Internazionali dalla Segreteria federale, su designazione della CNUG, sono selezionati dalle competenti Federazioni internazionali (IWF, EWF, MWC, altro) e a queste rispondono sia in sede di gara che fuori;
- b) Gli UUDg selezionati per le gare internazionali, non fanno parte ufficialmente della delegazione italiana ma sono, comunque, tenuti a un comportamento consono al proprio ruolo.

### 14. AGGIORNAMENTO

Gli UUDg sono tenuti a partecipare ai Corsi di aggiornamento, regionali, interregionali o nazionali, organizzati in base alle direttive Federali. L'assenza non giustificata a tali Corsi può comportare la sospensione dell'attività.

### 15. ESCLUSIONE, CESSAZIONE E RIAMMISSIONE NEI QUADRI FEDERALI

**Gli UUDg possono essere dichiarati temporaneamente inattivi dal Consiglio federale, su proposta della CNUG, per i seguenti motivi:**

- a) Elezione o nomina ad una carica Federale o Sociale;
- b) Non aver accettato e portato a termine 3 (tre) incarichi nel corso dell'anno agonistico tra gare regionali, nazionali e internazionali;
- c) Non aver partecipato ad almeno una riunione di aggiornamento nell'arco di 2 (due) anni;
- d) Per specifica e motivata richiesta da parte dell'interessato, per un periodo massimo di 2 (due) anni;
- e) Mancata partecipazione, non giustificata, ad un Corso di aggiornamento sono posti fuori quadro temporaneamente fino al Corso successivo. Le procedure di riammissione nei quadri federali sono disciplinate nel Regolamento Arbitrale Federale;
- f) Incompatibilità sopravvenuta a svolgere attività di Udg;
- g) Per provvedimento disciplinare di natura inibitiva adottato dai competenti Organi federali.

**Gli UUDg sono esclusi a titolo definitivo dall'Albo federale degli UUDg per i seguenti motivi:**

- a) Dimissioni volontarie;
- b) Mancato rinnovo della quota annuale di tesseramento;
- c) Perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 28 punto 3 del ROF.
- d) mancato reinserimento nei Quadri dopo il secondo anno solare successivo alla dichiarazione di inattività temporanea;
- e) Provvedimento di radiazione comminata dai competenti Organi Federali.

**Gli UUDg per essere riammessi nei Quadri federali devono:**

**in caso di dimissioni volontarie o di mancato tesseramento:**

- a) Partecipare a un Corso di aggiornamento;
- b) Corrispondere le quote relative alle annualità di tesseramento mancanti.

**in caso di provvedimento disciplinare:**

- a) Avrà il rientro così come stabilito dagli Organi di giustizia sportiva.

**in caso di 3 (tre) mancate convocazioni ingiustificate:**

- a) Formulare una esplicita richiesta al fine di iniziare nuovamente l'attività;
- b) Partecipare ad un Corso di aggiornamento.

### 16. RICONOSCIMENTI FEDERALI

Sono previsti dal Regolamento Organico Federale all'art. 10.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento Arbitrale Federale, si fa riferimento ai Regolamenti Tecnici Internazionali e/o ai vigenti Regolamenti Federali.